



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2007 (22.11)
(OR. en)**

15560/07

**ANTIDUMPING 86
COMER 196
SID 35
COAFR 355**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 20 novembre 2007

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 730 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2007
COM(2007) 730 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 23 dicembre 2005 (il "regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica.

- **Contesto generale**

La presente proposta rientra nell'ambito di attuazione del regolamento di base ed è il risultato di inchieste svolte conformemente ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nell'agosto 1999 il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica. Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005, di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, del Sudafrica. La Commissione, mediante la decisione 1999/572/CE, del 13 agosto 1999, ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (di seguito "Haggie" o "la società").

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

La parte interessata ha già avuto la possibilità di difendere i propri interessi, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale per la fattispecie di cui alla presente proposta.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Nell'agosto 1999 il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica. Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005, di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, del Sudafrica. Con la decisione 1999/572/CE, del 13 agosto 1999, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope.

Risulta ora che la società ha violato l'impegno assunto, pertanto occorre revocarne l'accettazione.

È quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1858/2005 al fine di abolire l'esenzione dal dazio antidumping di cui beneficia attualmente la suddetta società.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 23 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base citato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti sarebbero inadeguati per i motivi seguenti.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

- (1) Nell'agosto 1999 il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio² ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica.
- (2) Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005³, di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, del Sudafrica.
- (3) La Commissione, mediante la decisione 1999/572/CE, del 13 agosto 1999⁴, ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (di seguito "Haggie" o "la società").
- (4) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del Sudafrica, fabbricato dalla società, e del tipo oggetto dell'impegno (il "prodotto oggetto dell'impegno"), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.
- (5) A tale proposito, va osservato che alcuni tipi di cavi in filo d'acciaio attualmente fabbricati dalla Haggie erano esclusi dall'ambito di validità dell'impegno. Tali cavi in filo d'acciaio erano pertanto assoggettati al pagamento del dazio antidumping all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

³ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 121/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1).

⁴ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63.

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (6) In base all'impegno offerto la società è tenuta, tra l'altro, ad esportare il prodotto che ne è oggetto nella Comunità europea a un prezzo superiore a determinati prezzi minimi stabiliti nell'impegno.
- (7) La società aveva preso atto che l'esenzione dai dazi antidumping determinata dall'impegno era subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una "fattura corrispondente all'impegno". La società si era inoltre impegnata a non emettere simili fatture per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping. La società aveva inoltre riconosciuto che nelle fatture corrispondenti all'impegno devono figurare le informazioni indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005.
- (8) In base alle condizioni dell'impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riguardare i prodotti oggetto dell'impegno che beneficiano dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping nonché i tipi di cavi di acciaio non oggetto dell'impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.
- (9) È evidente che le relazioni sulle vendite di cui sopra, all'atto della presentazione, devono essere complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che le transazioni devono essere pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.
- (10) Per garantire il rispetto dell'impegno, la società ha inoltre accettato di autorizzare a visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l'accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.
- (11) Va osservato che il 28 ottobre 2003 la società aveva già ricevuto una lettera di monito dai servizi della Commissione per aver violato l'impegno emettendo fatture corrispondenti allo stesso per prodotti che anziché essere oggetto dell'impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Nella lettera di monito si indicava che date le particolari circostanze in cui si erano verificate le violazioni non si intendeva revocare l'accettazione dell'impegno, ma veniva sottolineato che in caso di infrazioni successive, sia pure minime, sarebbe stato difficile per la Commissione continuare ad accettare l'impegno della società.
- (12) Il 5-6 febbraio 2007 è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società in Sudafrica.
- (13) La visita di verifica ha permesso di stabilire che la società emetteva fatture corrispondenti all'impegno per cavi di acciaio che anziché essere oggetto dell'impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Si è inoltre stabilito che in un'occasione la società non ha ottemperato all'obbligo di rispettare i prezzi minimi stabiliti. La società ha altresì emesso fatture corrispondenti all'impegno non conformi all'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005. Infine, nel corso della visita di verifica si è potuto accertare che le relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell'impegno presentate dalla società non erano complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto.
- (14) La decisione n. 2007/[...]/CE della Commissione specifica nei dettagli la natura delle violazioni riscontrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 sono soppressi e il paragrafo 6 dell'articolo 1 diventa il paragrafo 5, così come l'articolo 3 diventa l'articolo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*